

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW

MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 1_2022 DEL 10 GENNAIO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	3
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2021	3
SCADENZARIO GENNAIO 2022	4
12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE	4
12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI	4
15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA	4
16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	4
16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*	5
20 GENNAIO: FONDO COMETA.....	5
20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM	5
20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	5
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI	6
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	6
31 GENNAIO: QUAS.....	6
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	6
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	6
SCADENZARIO FEBBRAIO 2022	7
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 	7
9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	7
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI 	7
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	8
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S. 	8
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 	8
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM 	8
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI* 	8
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO* 	8
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS* 	9
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24* 	9
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO 	9
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 	9
FESTIVITÀ	10
GENNAIO 2022	10
FEBBRAIO 2022	10
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	11
SALARIO MINIMO GARANTITO, LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO UE	11
UE, NUOVE MODALITÀ D'INGRESSO PER GLI EXTRACOMUNITARI CHE SVOLGONO LAVORI QUALIFICATI.....	13
CASSAZIONE, LEGITTIMA LA TRATTENUTA IN CASO DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE	15
INFORTUNIO IN PAUSA CAFFÈ: NO ALLA TUTELA INAIL.....	17
WHISTLEBLOWER: LE LINEE GUIDA AGGIORNATE DALL'ANAC.....	18

ASSENZA PER MALATTIA: È OBBLIGATORIO COMUNICARE AL DATORE LA MODIFICA DEL DOMICILIO	20
RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITA: NOVITÀ SULLA NUOVA FUNZIONALITÀ, DENOMINATA “MANDATO SDD”	21
FOCUS	23
CASSAZIONE, L’ACCORDO AZIENDALE NON PUO’ DEROGARE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO	23
IL QUESITO DEL MESE	25
CONGEDO DI PATERNITÀ CADENTE DI DOMENICA	25
NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA	26
PENSIONI E PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 2022, I CHIARIMENTI DELL’INPS	26
PENSIONI ALL’ESTERO, LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA.....	40
PENSIONI ANTICIPATE OPZIONE DONNA, I CHIARIMENTI DELL’INPS PER I RISCATTI ANTE 1995	50
LEGGE DI BILANCIO 2022, LE PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO PENSIONISTICO.....	52

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L’INDICE PER VISUALIZZARE L’ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, è pari a 3,867669.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Si rimane in attesa del calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Non ancora pubblicata	
gennaio 2022	Non ancora pubblicata	
febbraio 2022	Non ancora pubblicata	
marzo 2022	Non ancora pubblicata	
aprile 2022	Non ancora pubblicata	
maggio 2022	Non ancora pubblicata	
giugno 2022	Non ancora pubblicata	
luglio 2022	Non ancora pubblicata	
agosto 2022	Non ancora pubblicata	
settembre 2022	Non ancora pubblicata	
ottobre 2022	Non ancora pubblicata	
novembre 2022	Non ancora pubblicata	

SCADENZARIO GENNAIO 2022

12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE

Termine entro cui comunicare al sostituto d'imposta altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da altri sostituti d'imposta nel corso del 2021 ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale.

12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI

Ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, al fine di farli rientrare, per un corretto assoggettamento fiscale, nella Certificazione Unica dell'anno in cui sono maturati. Anche per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza, ovvero saranno deducibili nel periodo d'imposta precedente.

15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Qualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro.

16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

*Termine posticipato a lunedì 17 in quanto cadente di domenica

- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
c) Concessionario della riscossione.

16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GENNAIO: FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 gennaio se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

*Termine posticipato a lunedì 17 in quanto cadente di domenica

31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Termine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2021.

31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

Secundo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all'Agenzia delle Entrate, i tipi di spese sanitarie sostenute nel corso del 2021 da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza, al fine dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere da questa data e fino all'8 marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2021/2022.

Entro questa data vanno inviate, telematicamente, anche la dichiarazione delle retribuzioni e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021 entro il 28 febbraio.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

FESTIVITÀ

GENNAIO 2022

1° Gennaio – Primo dell'anno: festività cadente sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

6 gennaio – Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

FEBBRAIO 2022

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

SALARIO MINIMO GARANTITO, LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO UE

Lo scorso 6 dicembre, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la proposta di direttiva relativa ai salari minimi, presentata dalla Commissione Europea lo scorso 28 ottobre del 2020 in seguito al percorso di consultazioni, iniziato a gennaio del 2020, che ha visto protagoniste le parti sociali a livello europeo.

Tale evento ha rappresentato un passo importante nell'iter formale di approvazione della normativa sovranazionale, anche se ulteriori passaggi saranno necessari. Il Consiglio dell'Unione, composto in questa occasione dai Ministri del Lavoro dei diversi Stati Membri, ha infatti espresso il proprio orientamento generale sulla proposta di direttiva, conferendo al Presidente il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento Europeo. Soltanto il favorevole esito dei negoziati potrà portare alla definizione di un testo comune, il quale entrerà in vigore dopo l'approvazione di entrambi gli organi.

L'obiettivo di garantire salari equi, volto a consentire a cittadini membri UE un tenore di vita dignitoso, costituisce uno dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, tale progetto prevede un quadro normativo volto alla promozione di livelli adeguati di salari minimi legali, nonché al rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.

Per far ciò, l'orientamento generale del Consiglio ha chiarito come la direttiva in materia di salari minimi adeguati debba stabilire principalmente obblighi di natura procedurale per gli Stati membri, i quali differiscono a seconda del caso in cui i salari minimi siano determinati in via legislativa o per mezzo della contrattazione collettiva. Il Consiglio, peraltro, si è preoccupato di sottolineare la distinzione tra le due fattispecie menzionate, specificando come anche i contratti collettivi applicabili erga omnes non siano da considerarsi assimilabili ai salari minimi legali, dato che il loro contenuto deriva dall'accordo delle parti sociali e non da un atto di diritto pubblico.

Tra i punti fondamentali del documento, la proposta di direttiva ha posto in evidenza l'importanza di un alto tasso di copertura da parte della contrattazione collettiva, la quale rappresenta il mezzo fondamentale per garantire l'adeguatezza dei minimi salariali. A tal proposito, il Consiglio ha specificato che, qualora la contrattazione collettiva di uno Stato Membro sia applicabile a meno del 70% dei lavoratori, per tale Stato scatta l'obbligo di prevedere un "piano d'azione" per promuovere la contrattazione collettiva, con il potenziale coinvolgimento delle stesse parti sociali. Viene comunque chiarito che tale soglia di copertura della contrattazione collettiva non debba essere considerata un obiettivo da raggiungere obbligatoriamente per gli Stati Membri, dal momento che l'autonomia collettiva esclude la possibilità di obbligare le parti sociali a concludere contratti collettivi; al contrario, la soglia del 70% rappresenta, pertanto, un indicatore che determina l'obbligo, come detto, di prevedere un quadro di procedure abilitanti e meccanismi che favoriscano le condizioni per lo sviluppo della contrattazione collettiva.

Stante ciò, il tasso di copertura della contrattazione nella tutela dei minimi salariali, è stato incluso tra le informazioni che, ai sensi della Direttiva, gli Stati membri dovranno trasmettere periodicamente alla Commissione Europea, aggiungendosi agli altri dati oggetto di monitoraggio e di comunicazione. Per quanto concerne invece gli Stati in cui i minimi salariali siano fissati in via legislativa, il Consiglio ha ritenuto che debba essere introdotto un quadro procedurale per fissarli e aggiornarli secondo una serie di criteri chiari e stabili,

come ad esempio, meccanismi di indicizzazione automatica. Il monitoraggio della copertura e dell'adeguatezza dei salari minimi dovrà essere sottoposto ogni due anni alla Commissione che effettuerà le dovute analisi e riferirà al Consiglio ed al Parlamento europeo.

In ultimo, nel novero delle misure volte a migliorare l'effettività del diritto al salario minimo per i lavoratori, l'attenzione sarà rivolta allo svolgimento di controlli e ispezioni, al fine di reperire informazioni facilmente accessibili sulla tutela garantita dal salario minimo, nonché al diritto di ricorso dei lavoratori verso i datori di lavoro inadempienti, i quali potranno altresì essere oggetto di sanzioni.

L'intenso lavoro di discussione tra gli Stati ha dovuto tenere in considerazione le diverse sensibilità e preoccupazioni degli Stati membri, anche in considerazione della diversità e della disomogeneità dei contesti nazionali, specialmente in materia di mercato del lavoro, di livelli salariali e di tasso di copertura della contrattazione collettiva. Il confronto ha portato all'individuazione di soluzioni di compromesso, consentendo di approvare una posizione comune.

UE, NUOVE MODALITA' D'INGRESSO PER GLI EXTRACOMUNITARI CHE SVOLGONO LAVORI QUALIFICATI

Con la Direttiva UE n. 2021/1883, il Parlamento Europeo lo scorso 20 ottobre 2021 ha abrogato la precedente direttiva 2009/50/CE stabilendo nuove disposizioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi dei cittadini di paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, indipendentemente se sia il primo ad aver concesso la "Carta blu UE" ovvero il permesso di soggiorno.

La direttiva, tuttavia, non troverà applicazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale o che siano beneficiari di protezione temporanea in conformità della direttiva 2001/55/CE.

Affinché l'ammissione di un cittadino di paese terzo sia concessa, occorrerà presentare: un contratto di lavoro valido, un'offerta vincolante per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti sia per le professioni regolamentate che non regolamentate, un documento di viaggio valido e un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi qualora prevista.

L'importo della retribuzione annuale lorda per il lavoro reso non dovrà essere inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e almeno pari all'80 % della soglia fissata dallo Stato membro, purché non sia inferiore alla retribuzione media annuale lorda in tale Stato membro. Se la Carta blu UE rilasciata venisse rinnovata, la soglia di retribuzione continuerà ad essere valida qualora il periodo di permanenza iniziale di tre anni non fosse terminato.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato confermeranno il rilascio della Carta blu UE, notificandolo per iscritto al richiedente, non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa; laddove i documenti presentati fossero insufficienti o incompleti, le autorità richiederanno l'integrazione, in un termine ragionevole, motivandone la decisione. Inoltre, gli Stati membri potranno prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro ed il pagamento proporzionato di tasse per il trattamento delle domande.

Durante i primi 12 mesi di occupazione legale della persona interessata, ogni cambiamento del datore di lavoro potrebbe comportare la sospensione della Carta blu per un massimo di 30 giorni mentre, dopo la suddetta scadenza, gli Stati membri potranno esigere solo che il mutamento venga comunicato alle autorità competenti. I titolari del permesso di soggiorno, durante un periodo di disoccupazione, saranno comunque autorizzati a cercare un impiego o a esercitare un'attività autonoma in parallelo.

Ai fini del calcolo della durata del soggiorno necessaria per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo occorrerà cumulare i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Le assenze dal territorio non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto nell'Unione qualora abbiano una durata inferiore a dodici mesi consecutivi e non superino complessivamente i diciotto mesi. L'ingresso in un secondo Stato membro che applica integralmente il trattato di Schengen è concesso per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni ai fini dello svolgimento di un'attività professionale; l'esibizione della Carta blu UE potrà essere richiesta qualora non fossero stati eliminati i controlli alle frontiere.

Infine, affinché sia garantita un'adeguata armonizzazione in tale ambito, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta vi siano variazioni, il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale, l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa, un elenco delle attività professionali, informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro, le motivazioni dei rigetti delle domande considerate inammissibili e le statistiche sul numero dei rinnovi o delle revoche, disaggregate per cittadinanza, durata della validità dei permessi, sesso, età, professione, dimensioni dell'impresa e settore economico.

CASSAZIONE, LEGITTIMA LA TRATTENUTA IN CASO DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33180 dello scorso 10 novembre, ha ribadito che il lavoratore in malattia, qualora debba allontanarsi dal proprio domicilio durante gli orari di reperibilità per motivi strettamente necessari è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro.

Un'impiegata comunale, a seguito della mancata risposta al medico fiscale durante i giorni in cui la stessa era assente per malattia, vedeva trattenersi sulla busta paga la corrispondente retribuzione per l'intero periodo di assenza. A fronte di tale trattenuta, la lavoratrice ricorreva giudizialmente nei confronti dell'ente al fine di vedersi riconosciuta la retribuzione, fornendo la documentazione a comprova dei motivi della propria assenza. La Corte d'Appello di Bari, tuttavia, confermando la sentenza di primo grado, ribadiva la legittimità della trattenuta dello stipendio, del valore di tre giorni di lavoro, in applicazione dell'art. 5 del D.L. 463/1983. Peraltro, i documenti presentati in difesa dalla lavoratrice venivano considerati dalla Corte tardivi e inidonei, poiché i tre esami diagnostici riportati non comprovavano la necessità e l'urgenza addotte dalla dipendente, così come il richiamo al diritto di cura, essendo gli esami clinici in questione effettuabili anche al di fuori della fascia di reperibilità.

Ricorreva, dunque, per Cassazione la lavoratrice, con due motivi di ricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamentava come, secondo il contratto collettivo applicato, l'allontanamento dal luogo di residenza per accertamenti medici non sia subordinato all'urgenza di tali controlli e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del motivo dell'assenza, senza sindacare sull'effettiva indifferibilità dell'impegno. In merito alla mancata comunicazione ai responsabili amministrativi, la lavoratrice si era difesa sostenendo di aver inutilmente effettuato tentativi di contatto telefonico senza aver ottenuto alcuna risposta dagli uffici del comune. Infine, con il secondo motivo la dipendente contestava il comportamento inefficiente della Corte per non avere svolto verifiche sulla gravità della patologia e sull'urgenza dell'allontanamento.

A conferma dell'operato della Corte di Appello, gli Ermellini rilevavano come la questione oggetto di giudizio non vertesse specificatamente sulla sanzione disciplinare inflitta alla dipendente, ovvero la trattenuta in busta paga, ma bensì sul regime delle obbligazioni che il lavoratore deve porre in essere allorché, al verificarsi di una malattia, questo debba allontanarsi dal proprio domicilio negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della visita fiscale. Lo stesso principio emerge anche dalla lettura della norma sulla cui base la P.A. aveva effettuato la trattenuta, il citato art. 5 del D.L. 463/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo». Dalla norma, infatti, emerge come la condotta dell'azienda fosse una mera conseguenza obbligatoria, espressamente disposta dalla legge, non avendo la dipendente fornito per tempo l'adeguata documentazione che attestasse il giustificato motivo dell'assenza.

Da tale presupposto si evinceva come il ricorso fosse in realtà mal posto, in quanto basato su una "prospettazione giuridica non coerente rispetto all'effettiva controversia tra le parti". Inoltre, la stessa giustificazione della ricorrente, secondo cui quest'ultima avrebbe rispettato gli obblighi comunicativi (attraverso il tentativo di telefonare al Comune senza ricevere risposta) non era in sé sufficiente in quanto il comportamento del lavoratore nell'adempiere al proprio obbligo comunicativo andava integrato con ogni

variante e mezzo che avesse consentito al datore di conoscere le cause dell'assenza, secondo i ben noti principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, ritenuti entrambi i motivi infondati, la Suprema Corte rigettava il ricorso confermando la legittimità della trattenuta effettuata dal datore.

INFORTUNIO IN PAUSA CAFFÈ: NO ALLA TUTELA INAIL

In caso di infortunio del lavoratore verificatosi durante la pausa caffè, non scatta alcuna tutela Inail. È quanto affermato dalla Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza del giorno 8 novembre 2021, n. 32473.

Si tratta, in realtà, di un provvedimento che sta facendo molto discutere e con il quale è stato stabilito che non sussiste alcun indennizzo, né assegnazione di una qualche invalidità a favore dei lavoratori dipendenti che patiscono le conseguenze di un infortunio verificatosi nell'ambito della cd. pausa caffè e in orario di servizio, anche qualora abbiano ottenuto il permesso dai propri superiori gerarchici per andare al bar all'esterno dell'ufficio.

Nella fattispecie in esame, i giudici della Suprema Corte hanno difatti accolto il ricorso dell'INAIL contro l'indennizzo e l'invalidità pari al 10% erogata in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada durante un'uscita per la pausa caffè, nell'ambito della giornata lavorativa.

In particolare, secondo i togati, è totalmente da escludere qualsiasi indennizzo all'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar posto che la stessa, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa al solo scopo del soddisfacimento di un bisogno certamente non impellente, ma procrastinabile, interrompendo peraltro la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente.

Sebbene i fatti delineati in sede di giudizio indichino che la lavoratrice fosse stata autorizzata dal proprio datore di lavoro a recarsi al bar all'esterno dell'ufficio, poiché lo stabile non aveva un punto ristoro interno, la Cassazione ha tuttavia rilevato che la pausa caffè, pur essendo un momento tipico della giornata di molti lavoratori, rappresenta una mera scelta arbitraria e individuale del lavoratore, e che in quanto tale non si ricollega in alcun modo allo svolgimento della prestazione lavorativa né al contratto di lavoro.

Difatti, l'assicurazione Inail comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e sull'argomento i giudici della Corte si sono già più volte espressi ritenendo che la "causa violenta in occasione di lavoro", ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, è quella che dà occasione ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso eziologico e non è invece finalizzata a coprire i rischi generici, a cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione dell'attività lavorativa.

L'indennizzabilità, quindi, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato.

Sotto il profilo giurisdizionale, pertanto, sebbene nei primi due gradi di giudizio l'impiegata avesse ottenuto la conferma della legittimità dell'indennità di "malattia assoluta temporanea" e dell'indennizzo per danno permanente del 10% ricevuti, la Cassazione ha affrontato la questione in maniera diametralmente opposta, assumendo una posizione netta secondo cui l'evento occorso durante la pausa caffè non sarebbe meritevole di tutela sociale.

WHISTLEBLOWER: LE LINEE GUIDA AGGIORNATE DALL'ANAC

L'Autorità di vigilanza anticorruzione, qualora ritenga affidabile la segnalazione del whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnali illeciti di interesse generale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nel rispetto della Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, in un'ottica di prevenzione potrà avviare un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

La riservatezza della segnalazione e la tutela del segnalante vengono garantiti attraverso l'utilizzo di diversi sistemi, quali: un codice identificativo univoco non duplicabile, un protocollo di crittografia che garantisca un "dialogo" anonimo e spersonalizzato con l'ANAC, una piattaforma informatica con cui monitorare costantemente lo stato di lavorazione.

Lo scorso 17 dicembre, l'ANAC ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ contenute nel Vademecum sul whistleblowing, illustrando una procedura di gestione delle segnalazioni che definisca i tempi e i soggetti responsabili in conformità alle Linee Guida ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ogni amministrazione.

Le Linee Guida n. 469/2021 hanno introdotto la figura facoltativa del custode dell'identità quale ulteriore garanzia per la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo che tale figura possa coincidere con il RPCT o con un soggetto che abbia gli stessi requisiti di terzietà ed imparzialità che la legge impone, purché sia debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali. Il custode, o l'RPCT qualora coincidano, potrà autorizzare la trasmissione dei dati identificativi del whistleblower all'Autorità giudiziaria tenendo traccia delle ragioni che l'abbiano resa necessaria.

Inoltre, secondo un principio di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, al nuovo RPCT sarà consentito l'accesso alle segnalazioni ricevute anche dal responsabile precedente, soprattutto nel caso in cui il procedimento non si fosse ancora concluso. L'ANAC raccomanda che il modello organizzativo adottato definisca preventivamente le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni.

Il Piano Triennale di prevenzione può designare un gruppo di lavoro a supporto del RPCT che potrà essere legittimato a gestire le segnalazioni di whistleblowing, assegnarle sulla piattaforma informatica a diversi funzionari, coadiuvando l'attività istruttoria e, se necessario, formulando richieste di autorizzazione al Custode dell'Identità. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento adottati ai sensi dell'art.54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, è fonte di responsabilità disciplinare.

Ciascuna Amministrazione dovrà dare notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di whistleblowing nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile, sebbene la pubblicazione del link alla piattaforma sul sito internet dell'Ente possa esporre il sistema al rischio che venga utilizzato impropriamente da qualunque utente per inviare segnalazioni che non rientrano tra i casi di whistleblowing previsti dalla normativa.

Pertanto, a tal fine occorrerà tracciare l'attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante ed i relativi log dovranno essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e

conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento e, comunque, pari ad almeno dieci anni per le segnalazioni ricevute dall'ANAC.

ASSENZA PER MALATTIA: È OBBLIGATORIO COMUNICARE AL DATORE LA MODIFICA DEL DOMICILIO

La modifica del domicilio durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia deve essere comunicata non solo all'INPS ma anche al datore di lavoro: non è sufficiente che il lavoratore abbia tempestivamente comunicato la variazione all'istituto previdenziale in quanto il vincolo di subordinazione nei confronti del datore permane anche nel periodo in cui la prestazione è sospesa a causa di malattia. Questo principio è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 36729/2021 depositata lo scorso 25 novembre.

Il lavoratore che cambia domicilio durante il periodo di malattia deve comunicarlo quindi anche al datore di lavoro perché lo stato morboso sospende l'obbligo di rendere la prestazione, ma nello stesso lasso di tempo resta il vincolo di subordinazione nei confronti del datore: ciò anche al fine di non violare l'obbligo contrattuale di buona fede e correttezza.

Nella fattispecie esaminata dai giudici, un lavoratore dipendente di un'azienda farmaceutica veniva licenziato per assenza ingiustificata superiore a tre giorni per non aver comunicato la variazione del suo domicilio durante la malattia ed essere risultato assente alla visita domiciliare di controllo medico della malattia. Tuttavia, il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che l'obbligo di comunicazione, peraltro correttamente adempiuto, sussisteva solamente nei confronti dell'INPS.

In prima istanza, pertanto, il tribunale accoglieva il ricorso e ordinava la reintegra del dipendente, mentre la sentenza veniva però parzialmente rivista dalla Corte d'Appello che, pur affermando l'illegittimità del licenziamento, dichiarava invece risolto il rapporto di lavoro. Il lavoratore ricorreva allora in Cassazione per ottenere la reintegra.

Invero, la Corte di Cassazione ha dichiarato annullabile il licenziamento essendo stato accertato in giudizio che il ricorrente aveva regolarmente comunicato all'INPS la variazione di sede durante la malattia e che, ciononostante, l'INPS aveva erroneamente effettuato la visita di controllo al vecchio indirizzo: da ciò scaturiva la valutazione d'inesistenza del fatto contestato di "assenza ingiustificata". Inoltre, in merito alla mancata comunicazione al datore di lavoro della variazione d'indirizzo durante la malattia, per i giudici della Corte tale omissione violava i principi e gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro; ma tale violazione è punita dal codice disciplinare con una sanzione conservativa e pertanto il licenziamento era annullabile con relativa applicazione della reintegra più risarcimento danni di cui al comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

In conclusione, se è vero che durante il periodo di malattia è sospeso solo l'obbligo di rendere la prestazione, non è sospeso invece l'intero rapporto di lavoro subordinato e pertanto il lavoratore è tenuto a rispettare non solo l'obbligo di reperibilità ma anche a comunicare la variazione del suo domicilio al datore di lavoro.

Tuttavia, se il contratto collettivo applicato dall'azienda prevede una sanzione conservativa per la mancata comunicazione, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore deve essere reintegrato; ma qualora il lavoratore abbia comunicato la variazione di domicilio all'INPS e la visita di controllo sia stata espletata all'indirizzo diverso da quello correttamente comunicato, non sussiste alcun motivo per l'assenza ingiustificata del lavoratore.

RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITA: NOVITÀ SULLA NUOVA FUNZIONALITÀ, DENOMINATA “MANDATO SDD”

L'addebito diretto su conto corrente bancario o postale sarà più facile per gli utenti che pagano ratealmente gli oneri di riscatto, di ricongiunzione o di rendita vitalizia: gli interessati potranno, infatti, attivare o revocare autonomamente l'addebito diretto e ricorrente sul proprio conto corrente, senza la necessità di passare dalla propria agenzia bancaria o dal proprio ufficio postale. Questo è quanto reso noto dall'INPS, nel messaggio n. 4608/2021 del 22 dicembre 2021, in cui si annuncia l'attivazione di una nuova funzione per attivare la domiciliazione dei pagamenti rateali.

Uno degli strumenti utilizzati per pagare all'INPS gli oneri di riscatto, di ricongiunzione o di rendita vitalizia è costituito dal sistema di pagamento SDD (SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA) a importo prefissato, introdotto nel sistema bancario italiano per effetto del regolamento (UE) n. 260/2012. L'SDD a importo prefissato si basa sulla sottoscrizione di un accordo (mandato) con cui il debitore (pagatore) autorizza un creditore (beneficiario) a disporre addebiti sul proprio conto corrente per pagamenti ricorrenti a importo fisso. Scegliendo l'SDD a importo prefissato, il debitore rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto al rimborso di operazioni autorizzate entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito, ma conserva il diritto a revocare l'operazione fino al giorno della data in cui il pagamento è dovuto e il diritto a chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito.

Per attivare il mandato SDD a importo prefissato, il debitore consegna all'agenzia bancaria o all'ufficio postale, presso cui ha accesso il conto corrente, il modello SDD bancario o postale in cui devono essere indicati:

- il codice identificativo del creditore INPS;
- il codice identificativo del mandato, comunicato nel provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto o ricongiunzione;
- l'importo della rata;
- il codice fiscale del titolare della pratica.

L'agenzia bancaria o l'ufficio postale tenutari del conto corrente provvederanno a trasmettere telematicamente all'INPS la richiesta di autorizzazione al pagamento con addebito diretto, mentre l'istituto previdenziale comunicherà l'attivazione della domiciliazione, informando l'utente riguardo la data di pagamento della prima rata domiciliata.

La nuova funzionalità, denominata “Mandato SDD”, è disponibile sul “Portale dei Pagamenti” del portale INPS, a cui è possibile accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica 3.0). La richiesta di attivazione è già precompilata con i dati utili (codice identificativo creditore, codice identificativo del mandato, importo rata, codice fiscale); all'utente è richiesto soltanto l'inserimento del proprio IBAN. L'attivazione è subordinata alla verifica che il codice fiscale del richiedente corrisponda a quello del titolare del conto corrente di addebito. In caso di non conformità, l'Istituto esegue i necessari controlli presso l'agenzia bancaria o l'ufficio postale che ha rilasciato l'IBAN.

L'addebito avrà luogo l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese (oppure il primo giorno bancabile, qualora la scadenza cadesse di sabato o in un giorno festivo) e sino alla scadenza del piano di pagamento. L'utente potrà

revocare il mandato di addebito dopo circa 3 giorni lavorativi dalla sua attivazione avvalendosi della medesima nuova funzionalità in commento, al percorso sopra indicato. Nel caso si volesse, invece, modificare l'IBAN di addebito è necessario revocare il mandato sul vecchio IBAN e, dopo almeno 3 giorni lavorativi, attivare il mandato sul nuovo IBAN.

FOCUS

CASSAZIONE, L'ACCORDO AZIENDALE NON PUO' DEROGARE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Con la sentenza n. 27920 del 13.10.2021, la Corte di Cassazione ha statuito che la contrattazione collettiva aziendale non può escludere dall'orario di lavoro il tempo necessario ad un tecnico per raggiungere i luoghi di intervento e fare ritorno in sede effettuando, di fatto, una deroga peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL.

Un tecnico di una nota azienda di telecomunicazioni impugnava giudizialmente l'accordo collettivo aziendale nella parte in cui questo poneva a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti necessari per raggiungere il primo punto di intervento e rientrare in sede a fine giornata, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro. Favorevoli furono i pareri dei giudici nei primi gradi di giudizio i quali rilevavano come tale regolamentazione contrattuale si ponesse in contrasto con la normativa non derogabile a svantaggio del lavoratore. Peraltro, il veicolo di servizio era dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti (compresa la velocità tenuta dal veicolo) erano verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro escludendo le ipotesi addotte dalla società secondo cui il dipendente avesse la facoltà di interrompere il tragitto per una sosta colazione oppure, ad esempio, che avesse la facoltà di scegliere il percorso più panoramico, anche se meno veloce o meno funzionale.

Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione la società datrice con un unico motivo. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66 del 2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104 in quanto la Corte territoriale sarebbe stata erroneamente indotta a ritenere che "il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio siano tempo di lavoro, in cui cioè il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro", senza considerare che le Direttive europee definiscono orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali".

A parere degli Ermellini, tuttavia, il motivo non poteva essere accolto poiché la decisione impugnata si poneva in linea con gli ormai consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia, secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato nel computo dell'orario lavorativo qualora lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale circostanza era riscontrabile nel caso di specie, in cui lo spostamento era funzionale alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgere la sua prestazione lavorativa". Pertanto, dopo aver esaminato la nozione di orario di lavoro come definito dal D. Lgs. n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE), i giudici di merito avevano correttamente qualificato il tempo occorrente per raggiungere i diversi luoghi di intervento come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione. Altresì corretto veniva ritenuta la statuizione dei giudici della Corte secondo cui "non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro". Ne conseguiva che l'Accordo collettivo aziendale, poiché contenente

disposizioni di minore favore, derogando dunque in senso peggiorativo rispetto alla normativa nazionale ed europea, non poteva trovare applicazione.

Pertanto, rigettato l'unico motivo di ricorso, la Suprema Corte confermava la sentenza di secondo grado condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive, oltre alla refusione delle spese procedurali.

IL QUESITO DEL MESE

CONGEDO DI PATERNITÀ CADENTE DI DOMENICA



Richiesta:

Chiediamo informazioni per un congedo di paternità obbligatorio svolto nella giornata di domenica (operaio retribuito ad ore). L'Inps in questo caso indennizza il congedo? Se no, l'azienda è obbligata ad integrare?



Risposta:

La Circolare Inps 42/2021, per la prima volta ha affrontato la questione posta precisando che

“Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative”.

Quindi se il lavoratore non presta lavoro nella giornata di domenica, l'INPS non riconosce l'indennizzo in tale giornata. Se il lavoratore presta lavoro nella giornata di domenica, l'INPS riconosce l'indennizzo in tale giornata.

Non risultano obblighi normativi generali a integrare le giornate non indennizzate dall'INPS ma comunque per la parte “retributiva” è sempre necessario un passaggio con il CCNL qualora vengano dettate disposizioni di miglior favore

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PENSIONI E PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 2022, I CHIARIMENTI DELL'INPS

Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 l'INPS descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2022. Di seguito si riporta il testo integrale del documento.

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2022.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto 17 novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020" (Allegato n. 1) che ha previsto, all'articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l'anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all'1,6%. Nel corso del primo trimestre dell'anno 2022 verrà effettuata l'elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS ad esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;

- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2021

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale del 17 novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2021.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2021 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2021	515,58 €	293,90 €
IMPORTI ANNUI	6.702,54 €	3.820,70 €

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2022

Come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura dell'1,6%.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2022 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2022	523,83 €	298,61 €
IMPORTI ANNUI	6.809,79 €	3.881,93 €

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2022

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all'articolo 69 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998:

- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

- in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

- un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dal citato articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull'intero importo.

3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2021 e provvisorio per il 2022, riportati, rispettivamente, ai paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2021 e provvisorio per il 2022, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

	Pensione sociale		Assegno sociale	
Decorrenza	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2021	379,33 €	4.931,29 €	460,28 €	5.983,64 €
1° gennaio 2022	385,40 €	5.010,20 €	467,65 €	6.079,45 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
1° gennaio 2021	4.931,29 €	16.990,47 €	5.983,64 €	11.967,28 €
1° gennaio 2022	5.010,20 €	17.262,33 €	6.079,45 €	12.158,90 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2021 e previsionale per l'anno 2022, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, degli invalidi civili totali, dei ciechi civili e dei sordomuti sono aumentati dello 0,4%.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

dal	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
1.1.2021	16.982,49 €	4.931,29 €	287,09 €	213,08 €	310,48 €
1.1.2022	17.050,42 €	5.010,20 €	291,69 €	215,35 €	315,45 €

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2020 - luglio 2021 e il periodo precedente agosto 2019 – luglio 2020 è risultata dello + 0,90%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti è stata aumentata dello 0,90%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

L'indice dello 0,90% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2022.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti "propri".

5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2022 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale

delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2022 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2021.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3404 dell'8 ottobre 2021. Le relative procedure sono disponibili *on line*, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione", disponibile sul sito www.inps.it.

Per i soggetti per i quali nel 2021 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2022, è stata applicata anche da gennaio 2022 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2022, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2021 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2022.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2022 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2022.

6.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
- addizionale comunale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
- addizionale comunale in acconto 2022: da marzo a novembre 2022.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2022.

6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

6.4 Trattamento integrativo

L'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 600 euro per il secondo semestre dell'anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un'imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall'articolo 13, comma 1, del TUIR, determinate sui medesimi redditi.

In particolare, si rammenta che il suddetto trattamento integrativo, che come il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, se spettante in base agli specifici requisiti normativi previsti, è stato riconosciuto in via automatica alle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR e alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e all'APE sociale a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

7. Riduzione delle pensioni di importo elevato: verifica a consuntivo per l'anno 2021

Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2021 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all'articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2021 sia dell'eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.

I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di gennaio 2022.

8. Pensioni della Gestione privata

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari all'1,6% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 SCADENZA DEL PENULTIMO CONTITOLARE NEL 2022

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo "CIDEMIN".

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell'anno in corso.

8.2.2 PENSIONI CON TUTTI I CONTITOLARI SCADUTI

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2022 (GP3CK02Z < 202202), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2017, il pagamento viene sospeso da gennaio 2022.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2021 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice 907.

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici e Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2022(GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2022, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2022.

8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da una data anteriore a gennaio 2022 sono state poste in pagamento per l'anno 2022 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2021 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2021 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in "GP1AF05R" viene riportata anche nel campo "CPRD" della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2022 con importo pari a "zero" è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting operativo - Liste parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

9. Pensioni della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2022 è pari a 802,19 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 782,19 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2021 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E1".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8" e "D9".

Si conferma che anche per l'anno 2022, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2022, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell'anno 2022 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2022.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2021:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2021 (entro la rata di dicembre 2021), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2022;
- nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2022, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2022.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2022 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2022 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129 - VESO29; 143 - APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della citata legge n. 92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2022

Le prestazioni con scadenza nel 2022 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2022.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	4	
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	
maggio	2	
giugno	1	
luglio	1	
agosto	1	
settembre	1	
ottobre	1	3
novembre	2	
dicembre	1	

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2022:

Importo mensile lordo	mensilità	Data pagamento
-----------------------	-----------	----------------

Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	4 gennaio
Da 10,01 € a 75 €	Da gennaio a giugno	4 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1° luglio

13. Certificato di pensione per l'anno 2022

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2022 sarà pubblicato tra i servizi *on line* disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

PENSIONI ALL'ESTERO, LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA

Nel messaggio n. 4659 del 24 dicembre 2021, l'INPS ha comunicato l'avvio e le tempistiche delle attività di accertamento dell'esistenza in vita per i titolari di pensioni e prestazioni assistenziali residenti all'estero. Di seguito si riporta il testo del messaggio.

1. Premessa

La verifica dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero è effettuata da Citibank NA (di seguito, anche Banca), quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, poiché, in base al contratto che disciplina il servizio, la Banca, in adempimento dell'obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta ad effettuare un accertamento generalizzato dell'esistenza in vita dei titolari di prestazioni in essere.

Tale verifica, condotta con diversi sistemi che, utilizzati in modo combinato, garantiscono l'efficacia dell'accertamento e consentono di limitare i possibili disagi ai pensionati, contribuisce ad assicurare la correttezza dei flussi dei pagamenti e nello stesso tempo costituisce un valido strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'indebita percezione delle prestazioni.

2. Tempi della verifica relativa agli anni 2022 e 2023

In via preliminare, si evidenzia che, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate dai vari Paesi, si è resa necessaria, in accordo con la menzionata Banca, una diversa articolazione delle Aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell'esistenza in vita.

Ferma restando la suddivisione in due fasi cronologicamente distinte, la prima fase, riferita all'anno 2022, che si svolgerà da febbraio 2022 a giugno 2022, riguarderà i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal 7 febbraio 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 7 giugno 2022. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2022, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union (di seguito, anche Partner) del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2022 a gennaio 2023, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 14 settembre 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero

delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell'esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Per una più agevole individuazione della tempistica riferita a tale suddivisione dell'accertamento, si riporta di seguito una tabella sinottica delle Aree geografiche interessate, suddivisa secondo le scadenze differenziate tra la prima e la seconda fase della verifica relativa agli anni 2022 e 2023.

Aree geografiche interessate	Limite temporale		Riscossione in contanti presso WU	Sospensione dei pagamenti
	da	a		
Pensionati residenti in				
Paesi del Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi	Febbraio 2022	Giugno 2022	Luglio 2022	Agosto 2022
Europa, Africa e Oceania	Settembre 2022	Gennaio 2023	Febbraio 2023	Marzo 2023

3. Criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita

Per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall'accertamento alcuni gruppi di pensionati, quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con cui l'INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni.

Conseguentemente, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti i quali, pertanto, per la verifica che avrà inizio nel mese di febbraio 2022 non sono tenuti a restituire le attestazioni:

- A. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. Poiché è stato reso operativo l'accordo che l'Istituto ha stipulato con lo *Zakład Ubezpieczeń Społecznych* (ZUS), per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, si fa presente che sono stati esclusi dalla richiesta di fornire la prova annuale di esistenza in vita i beneficiari di trattamenti pensionistici residenti in Polonia, a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
- B. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica. Ciò in quanto la riscossione personale presso il Partner d'appoggio della Banca è stata considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;

- C. pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania coinvolti nella seconda fase della campagna di accertamento generalizzato dell'esistenza in vita, occorre evidenziare che, in aggiunta ai gruppi di soggetti di cui ai suindicati punti B e C, è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di settembre 2022, anche i seguenti gruppi di pensionati:

- D. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L'Istituto ha stipulato con *Deutsche Rentenversicherung* (DRV) e l'Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni;
- E. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;
- F. pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il *Service Fédéral des Pensions* (SFPD).

4. Richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2022

Citibank avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 1) ai pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi, con le tempistiche descritte nella stessa tabella.

La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Canada, Citibank invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e inglese.

Nelle suddette lettere esplicative sarà indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

La lettera riporterà le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (copia di un valido documento d'identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati.

Per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo

ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Il pensionato che non riceva il modulo o lo smarrisca dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Le informazioni in merito all'avvio dell'accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento presso le agenzie del Partner d'appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati altresì attraverso il sito *web* della Banca (www.inps.citi.com).

5. Modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita

Conformemente alle verifiche generalizzate dell'esistenza in vita condotte negli scorsi anni, Citibank ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

A) Modalità cartacea

In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un "testimone accettabile". Per "testimone accettabile" s'intende un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato Italiano o un'Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita. La tipologia di "testimone accettabile" per le diverse Aree geografiche è riportata nell'opuscolo "Domande Frequenti", pubblicato sul sito *web* di Citibank.

Si ricorda che il pensionato, nel caso in cui per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il modulo inviato da Citibank, ha la possibilità di richiedere al Servizio di supporto di Citi un nuovo invio anche a mezzo posta elettronica. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati ad accedere al "Portale agenti" di Citibank, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il "pacchetto" documentale per la prova di esistenza in vita.

A.1) Casi particolari

In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell'esistenza in vita, è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi Citibank accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell'esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, certificati di residenza).

In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell'attestazione, è necessario che le certificazioni rilasciate dalle Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell'esistenza in vita predisposto dalla stessa Citibank, compilato dal pensionato.

Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l'utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai *team* operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell'esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse.

Nell'eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l'attestazione con la sottoscrizione e l'apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l'identificazione del funzionario e dell'Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l'attestazione autenticata dal "testimone accettabile" con l'indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l'identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l'Istituzione o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'autenticazione.

Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da nubile, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome esatto. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l'attestazione da parte del "testimone accettabile".

A.2) Procedure alternative di attestazione dell'esistenza in vita

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscano gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 2). Tale modulo, su richiesta del pensionato o del patronato, sarà inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF; inoltre è prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citibank, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova alternativa di esistenza in vita.

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a Citibank unitamente alla documentazione supplementare indicata nella sottostante tabella.

<i>Soggetto attestante</i>	<i>Documentazione supplementare</i>
Un funzionario dell'ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato	Una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente che conferma, sotto la propria responsabilità, che il pensionato risiede nell'istituzione e sia in vita
Il medico responsabile delle cure del pensionato	Una dichiarazione recente su carta intestata del medico che conferma, sotto la propria responsabilità, che il pensionato sia in vita e impossibilitato a seguire la procedura standard

Il procuratore o il tutore legale del pensionato	Una copia autenticata dell'atto di conferimento della tutela o della procura, di data recente, debitamente timbrata, o la sentenza di nomina del tribunale
--	--

Citibank, con la diligenza richiesta all'istituto di credito fornitore del servizio, provvederà a verificare le seguenti circostanze:

- la presenza della firma del soggetto attestante;
- la presenza del timbro del soggetto attestante o del timbro dell'ente coinvolto o rappresentato dal soggetto attestante;
- la presenza del timbro dell'istituzione/ente/persona che ha conferito la procura o tutela al soggetto attestante, quando il soggetto attestante è una persona designata procuratore o tutore legale del pensionato.

B) Attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati tramite il portale *web* di Citibank

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili". Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank, al fine di attestare essi stessi con modalità telematiche l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

A questo proposito si ricorda che, a causa delle limitazioni agli spostamenti dovute alla pandemia, l'INPS e il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata. In sintesi, tale accordo consente ai pensionati interessati il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita anche con le seguenti modalità:

- il pensionato che riceve per posta ordinaria da Citibank il modulo standard di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita, contenente tra l'altro le proprie generalità anagrafiche, le codifiche INPS identificative della pensione, il numero INPS e il codice Citibank assegnato al pensionato, dovrà compilare tale modulo aggiungendo, oltre alla propria firma autografa e alla data di sottoscrizione, anche il proprio recapito telefonico e, se in possesso, l'indirizzo e-mail;
- a seguito dell'inoltro, da parte del pensionato, di una copia digitale del suddetto modulo alla locale Autorità consolare, tale ufficio contatta il pensionato interessato utilizzando l'indirizzo e-mail, se presente sul modello, tramite un servizio di videochiamata, utilizzando gli applicativi ad oggi più diffusi, come ad esempio

Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex oppure tramite l'applicazione WhatsApp, se sul modello è presente il solo recapito telefonico;

- l'ufficio consolare, attraverso le modalità sopradescritte, accerta per diretta visione l'esistenza in vita del pensionato ed esegue il controllo dell'identità del soggetto interessato dall'accertamento, verificando i dati annotati in un valido documento d'identità personale che il pensionato sarà tenuto ad esibire, in originale, nel corso della videochiamata;
- accertato, secondo le modalità sopradescritte, lo stato di esistenza in vita del pensionato, il funzionario dell'ufficio consolare provvederà ad attestare, tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione della Banca, il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita, se accreditato al "Portale agenti" di Citibank, ovvero, qualora non abilitato all'accesso a tale Portale, potrà validare il modulo di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita e restituire l'originale alla banca con le modalità ordinarie (spedizione per posta ordinaria dell'originale del modulo a Citibank NA, all'indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom).

Sottolineato che l'attestazione dell'esistenza in vita tramite il servizio di videochiamata si aggiunge e non sostituisce le consuete modalità che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualificato c.d. testimone accettabile, abilitato ad avallare la sottoscrizione del modulo di dichiarazione dell'esistenza in vita, si evidenzia che tale modalità potrà essere utilizzata anche dagli operatori di Patronato accreditati come testimoni accettabili al "Portale agenti".

Inoltre, Citibank ha reso disponibile agli altri operatori di Patronati all'estero la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita: l'operatore di Patronato abilitato potrà caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto debitamente completati e sottoscritti, evitando l'invio postale.

Il modulo standard o alternativo di prova dell'esistenza in vita potrà comunque essere generato da tutti gli utenti abilitati.

Per qualsiasi problematica inerente agli accessi al "Portale agenti", gli operatori di Patronato e i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, potranno contattare il Servizio di assistenza di Citibank all'indirizzo di posta elettronica portale@citi.com.

Le funzionalità descritte sono accessibili anche agli operatori INPS abilitati al "Portale agenti" di Citibank, che, nel caso in cui pervengano alle Strutture INPS valide prove dell'esistenza in vita, possono procedere direttamente all'attestazione per mezzo delle funzionalità sopra descritte.

Inoltre, a seguito della riprogettazione del portale informatico della Banca, sarà possibile inserire o modificare direttamente sul portale i seguenti dati:

- la residenza fisica (indirizzo, città, Stato, CAP/ZIP code) e, se conosciuto, il recapito e-mail del pensionato;
- le coordinate bancarie espresse con BIC ed IBAN riferite a pagamenti in Paesi compresi nell'Area SEPA oppure con SWIFT e numero di conto, qualora sia necessario disporre un pagamento in accredito diretto in Paesi al di fuori del circuito SEPA.

A questo proposito, si sottolinea che le variazioni dei dati di residenza e/o di pagamento, segnalate con le sopra elencate funzionalità presenti nella procedura *on line*, hanno effetto esclusivamente nei *database* della Banca. Conseguentemente, per evitare possibili disagi nella riscossione delle rate correnti o nell'esecuzione di pagamenti vari, è necessario provvedere all'aggiornamento degli archivi istituzionali "ARCANET" e "Archivio pensioni", con le consuete procedure di gestione.

Si evidenzia che la riprogettazione del portale informatico della Banca permette la consultazione dei dati di pagamento delle singole rate di pensione erogate all'estero, visualizzabili nel portale *web* della Banca. In particolare, alla sezione "Pagamenti", sarà possibile visualizzare i seguenti dati:

- data di pagamento;
- importo della rata di pensione;
- numero della transazione;
- valuta di pagamento;
- metodo di pagamento;
- stato del pagamento.

Per una descrizione completa delle nuove funzionalità presenti nel "Portale agenti", si rinvia allo specifico "Manuale operativo" relativo al funzionamento della procedura, consultabile nello stesso portale *web*, per gli operatori abilitati all'accesso a tale procedura.

Si fa presente, inoltre, che, nelle apposite sezioni presenti nel "Cassetto previdenziale" del cittadino e in "Agenda 2.0", è possibile controllare l'inclusione degli interessati nel processo di verifica.

A questo proposito, considerato che i contenuti informativi registrati nelle suindicate procedure informatiche vengono implementati sulla base dei dati che sono periodicamente trasmessi da Citibank, si evidenzia che gli esiti del processo di verifica registrati nel "Cassetto previdenziale" del cittadino e in "Agenda 2.0" si riferiscono allo stato che assumono tali informazioni alla data di conclusione di ognuna delle due fasi in cui è articolata la campagna di esistenza in vita.

Conseguentemente, potranno essere consultate unicamente sul "Portale agenti" di Citibank le informazioni relative agli aggiornamenti dello stato di esistenza in vita a seguito della trasmissione di una valida prova dell'esistenza in vita pervenuta alla Banca oltre la scadenza dei termini ordinari previsti per le due fasi dell'accertamento.

C) Riscossione personale presso le agenzie Western Union

Si premette che, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell'attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall'invio del modulo cartaceo a Citibank.

Come sottolineato al precedente paragrafo 2, il pagamento delle mensilità di luglio 2022 (per i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi) e di febbraio 2023 (per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania), delle pensioni intestate a soggetti che non produrranno la prova di esistenza in vita entro i termini indicati nelle lettere esplicative, sarà localizzato presso le agenzie Western Union.

Tuttavia, considerato che Citibank provvede mensilmente a predisporre i pagamenti del mese successivo a partire dal giorno 20, per evitare la sospensione dei pagamenti e ottenere automaticamente il ripristino delle ordinarie modalità di pagamento a partire, rispettivamente, dalla rata di agosto 2022 e di marzo 2023, la riscossione personale allo sportello dovrà avvenire entro il giorno 19 dei suddetti mesi di luglio 2022 e febbraio 2023.

In ogni caso, il pensionato avrà la possibilità di riscuotere la rata anche successivamente, in quanto il mandato ha validità per 90 giorni; tuttavia, la riscossione di tale rata dopo il giorno 19 produrrà il suddetto effetto di ripristino a partire dalla prima rata utile.

Si ricorda che la riscossione in contanti presso gli sportelli Western Union non costituisce una valida prova dell'esistenza in vita, nel caso in cui il pagamento delle rate correnti di pensione sia disposto a favore dei legali rappresentanti e dei procuratori dei pensionati. Inoltre, si ricorda che tale modalità non è prevista nei seguenti casi:

- qualora il pensionato risulti residente in Italia;
- nei Paesi in cui non sono presenti agenzie Western Union;
- nel caso in cui l'importo della pensione mensile in pagamento sia superiore a 6.300,00 euro ovvero a 7.300,00 dollari statunitensi.

In questi casi, i pagamenti della rata di luglio 2022 delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il 7 giugno 2022 saranno sospesi. Analogamente, a febbraio 2023 saranno sospesi i pagamenti delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023.

Si sottolinea che, per conseguire il pagamento allo sportello Western Union, il pensionato, in possesso di un documento d'identità con foto e dati anagrafici corrispondenti a quelli utilizzati dall'INPS per la disposizione del pagamento, dovrà produrre all'operatore di Western Union il codice *Money Transfer Code Number* (MTCN) e comunicare sia l'importo della rata che il nominativo dell'ordinante (INPS) del pagamento disposto a sportello.

6. Rimissione delle rate non pagate

L'eventuale rimissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d'identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. Prima di procedere alla rimissione del pagamento delle mensilità pregresse, le Strutture territoriali dovranno eseguire i controlli necessari, in particolare l'avvenuta rendicontazione delle rate come

non pagate, e valutare, soprattutto nei casi in cui la pensione sia stata localizzata all'Ufficio Pagatore di Sede a seguito di reiterate mancate riscossioni, l'opportunità di richiedere un'ulteriore prova di esistenza in vita.

7. Servizio di supporto Citi

Si rammenta che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitano di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell'esistenza in vita.

Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con le seguenti modalità:

- visitando la pagina web www.inps.citi.com;
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;
- telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per i Patronati e per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese.

È disponibile, infine, il Servizio Automatico Interattivo di Citibank, attraverso il quale, telefonando ai numeri telefonici indicati sul sito della Banca, è possibile verificare la fase di validazione di una o più attestazioni di esistenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio automatico, è necessario disporre del numero di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte le comunicazioni di Citibank, con cui la Banca identifica ciascun pensionato.

PENSIONI ANTICIPATE OPZIONE DONNA, I CHIARIMENTI DELL'INPS PER I RISCATTI ANTE 1995

Con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 l'INPS, in merito alle pensioni anticipate con opzione donna, ha fornito chiarimenti in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo n. 184 del 1997, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995. Si riporta, di seguito, il testo del messaggio.

Con il presente messaggio, a fronte delle richieste presentate da alcune Strutture territoriali, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Enti di patronato, si forniscono chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" - su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell'onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" - su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.

Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" - su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali - quali l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale ("agevolato" in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Con il presente messaggio si confermano le disposizioni sopra richiamate. Al contempo, tuttavia, è opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni di cui alle citate circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021. Dall'esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell'onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad

accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Per tale ragione, in via d'eccezione, si dispone che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest'ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.

In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" - su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all'opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all'esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.

LEGGE DI BILANCIO 2022, LE PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO PENSIONISTICO

Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato approvato il testo definitivo della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, meglio nota come legge di bilancio 2022. Numerose sono state le novità in materia di fisco e lavoro, tuttavia importanti sono stati anche i passaggi in ambito pensionistico che si riepilogano di seguito.

Comma 87-88

Viene modificata la normativa in tema di quota 100 valevole fino all'anno 2021 stabilendo che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico anticipato sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date.

Alla nuova quota definita 102 si applicano le disposizioni valevoli per quota 100 in tema di cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti, di decorrenze (3 mesi dalla maturazione dei requisiti, elevati a 6 per i dipendenti pubblici), di collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici e di divieto di cumulo con redditi da lavoro.

Come per quota 100 ai fini del conseguimento della pensione quota 102 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Anche per quota 102 si rende possibile (come per quota 100) per i fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti appunto per l'accesso alla pensione quota 102.

Si estende a quota 102 la disciplina del TFS prevista per quota 100 e nello specifico il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Comma 89-90

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per gli anni 2022/2023 destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Occorrerà attendere un apposito decreto interministeriale per la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse stanziare.

Comma 91-92-93

Prorogata per il 2022 la cd. APE sociale

In relazione al requisito della disoccupazione per accedere all'APE sociale viene eliminata la condizione che l'integrale conclusione della prestazione per la disoccupazione NASpl sia verificata da almeno 3 mesi

Viene modificata estendendola la platea dei potenziali beneficiari relativamente ai lavori particolarmente gravosi e le cui professioni sono indicate nell'allegato 3.

Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.

Comma 94

Si estende la possibilità di accedere all'opzione donna per le lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.